

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- visto l'Accordo Collettivo Nazionale in data 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007;
- visto l'Accordo Collettivo Nazionale in data 8 luglio 2010 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, biennio economico 2008/2009;
- richiamati i seguenti articoli dell'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 sopracitato per la pediatria di libera scelta:

Art. 32 comma 5. "In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri";

Art. 38 comma 2. "Gli accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie";

Art. 38 comma 9. "La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8";

Art. 38 comma 10. "Le scelte temporanee di cui all'art. 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale";

Art. 38 comma 13. "Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1";

Art. 39 comma 4. "E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo";

- richiamato il comma 2 dell'articolo 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale della pediatria di libera scelta in data 8 luglio 2010 "Gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta" che stabilisce:

"1. Al fine di garantire l'assistenza pediatrica ai bambini con età inferiore a 6 anni, laddove se ne ravvisi la necessità, la Regione può modulare la gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta con l'obiettivo di attribuire priorità all'inserimento a questa categoria di assistiti secondo criteri definiti fra le parti";

- visto l'accordo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 tuttora vigente che prevede all'articolo 8: ".....Ove in un ambito territoriale non siano disponibili ovvero sia disponibile un unico pediatra specialista di libera scelta è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale, per particolari motivi di carenza dei pediatri, l'attribuzione di ulteriori scelte nel limite del 15% del massimale individuale pari ad un massimo di 1012 assistiti....." e che tale disposizione è attualmente utilizzata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- richiamato l'art. 6 "Zone carenti straordinarie" dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 sopraccitata;
- richiamata la delibera della Giunta regionale n. 3854 in data 30 dicembre 2008 con la quale si è provveduto ad accorpere i due ambiti del distretto socio-sanitario numero due in uno unico e nel contempo si sono impartite disposizioni all'Azienda USL in merito alle zone carenti straordinarie nello stesso distretto;
- richiamato l'accordo regionale integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011 e visto in particolare modo l'art. 9 "Norme finali" laddove si stabilisce di rivedere l'applicazione dell'art. 8 "Massimale di scelte (limitazioni e deroghe)" dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 soprarichiamata;
- preso atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha rappresentato all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'esigenza di definire modalità applicative delle norme contrattuali nazionali e regionali al fine di assicurare l'ottimale assistenza pediatrica sull'intero territorio regionale;
- considerato il persistere di situazioni che comportano disagi operativi gestionali nell'assicurare una adeguata assistenza pediatrica a tutela dei bambini in età inferiore a 6 anni, nonché il principio della libera scelta del pediatra;
- evidenziato che le criticità rappresentate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta trovano dunque risposta nel combinato disposto delle norme di cui all'Accordo Collettivo Nazionale soprarichiamate, nonché dell'accordo regionale integrativo vigente, per cui si rende necessario modulare la gestione delle liste degli assistiti al fine di assicurare il principio della libera scelta del pediatra sull'intero territorio regionale, avuto riguardo, altresì, alle peculiarità territoriali regionali con ampie zone con popolazione sparsa in tutti gli ambiti territoriali, comprese le zone di montagna, oltre a consentire l'accoglimento di autolimitazione da parte dei pediatri che ne fanno richiesta (art. 7 comma 2. dell' Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010);
- evidenziato che l'innalzamento a 1012 assistiti, già attivato dall'Azienda USL su tutto il territorio regionale, limitatamente ai nuovi nati e per gli assistiti in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari in cui il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica, non consente, comunque, per tutti gli assistiti la libera scelta del pediatra;
- ritenuto che tale principio debba essere garantito su tutto il territorio regionale e che la libera scelta debba essere effettuata in ciascun ambito territoriale potendo scegliere senza vincoli almeno tra tre pediatri, per i bambini nella fascia di età 0-6 anni a prescindere dai massimali individuali di ciascun pediatra;

- evidenziato che è volontà comune dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta garantire l'assistenza pediatrica ai nuovi nati e, comunque, ai bambini in età 0-6 anni, assicurando nel contempo una maggiore possibilità di scelta tra i pediatri operanti sul territorio;
- dato atto che in data 16 febbraio e 6 marzo 2012 si è riunito il Comitato permanente regionale per la pediatria di libera scelta per l'esame delle suddette problematiche legate all'assistenza pediatrica e che il suddetto Comitato è preposto alla definizione degli accordi regionali ai sensi del comma 4, lettera a) dell'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale vigente della pediatria di libera scelta;
- ritenuto di approvare l'allegato accordo regionale, siglato in data 6 marzo 2012, per i medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 modificato ed integrato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta in applicazione dell' Accordo Collettivo Nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'accordo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 modificato ed integrato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011 richiamata in premessa;
- 2) di stabilire che il suddetto accordo entrerà in vigore dalla data di adozione della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta dovrà trasmettere all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, una relazione semestrale in merito all'applicazione dell'accordo regionale integrativo di cui al precedente punto 1);


- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza che dovranno essere adottati entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§


REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Il giorno 6 marzo 2012 alle ore 12.15, presso la sala sita al piano terreno dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali è stato sottoscritto l'allegato accordo tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22 aprile 2011, nelle persone di:


Per la parte pubblica
DOTT. ALBERT LANIECE
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA',
SALUTE E POLITICHE SOCIALI




per l'Azienda USL della Valle d'Aosta
DOTT. GIUSEPPE DE FILIPPIS
DIRETTORE SANITARIO




per le organizzazioni sindacali di categoria
F.I.M.P.
DOTT. ANGELO CERBELLI



S.A.V.T.
DOTT.SSA CRISTINA FERRE'



C.I.P.E.
DOTT. FRANCO CIPRIANI



Aosta, 6 marzo 2012

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE AI FINI DELL'OTTIMALE ASSISTENZA PEDIATRICA SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE IN APPLICAZIONE DELL'ACN VIGENTE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ED IN APPLICAZIONE DELLE NORME FINALI DELL'ACCORDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 931 IN DATA 22 APRILE 2011.

PREMESSA

- evidenziata l'esigenza rappresentata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta di definire modalità applicative, ai sensi delle norme contrattuali nazionali e regionali al fine di assicurare l'ottimale assistenza pediatrica sull'intero territorio regionale;
- evidenziato che l'Azienda USL ha rappresentato criticità nel garantire sull'intero territorio regionale l'assistenza pediatrica, nonché la libera scelta del pediatra;
- richiamato l'art. 8 dell'accordo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 che prevede: "Ove in un ambito territoriale non siano disponibili ovvero sia disponibile un unico pediatra specialista di libera scelta è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dell'ACN, per particolari motivi di carenza dei pediatri, l'attribuzione di ulteriori scelte nel limite del 15% del massimale individuale pari ad un massimo di 1012 assistiti." e che tale disposizione è attualmente utilizzata dall'Azienda USL;
- richiamati i seguenti articoli dell'ACN vigente per la pediatria di libera scelta:
 - Art. 32 comma 5. "In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri";
 - Art. 38 comma 2. "Gli accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie";
 - Art. 38 comma 9. "La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8."
 - Art. 38 comma 10. "Le scelte temporanee di cui all'art. 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale".
 - Art. 38 comma 13. "Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1."


Handwritten signature


Handwritten signature


Art. 39 comma 4. “E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo”;

- evidenziato che il comma 2. dell’art. 7 dell’ACN della pediatria di libera scelta in data 8 luglio 2010 “Gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta” stabilisce:
“1. Al fine di garantire l’assistenza pediatrica ai bambini con età inferiore a 6 anni, laddove se ne ravvisi la necessità, la Regione può modulare la gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta con l’obiettivo di attribuire priorità all’inserimento a questa categoria di assistiti secondo criteri definiti fra le parti.”
- richiamato l’accordo regionale integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011 e visto in particolar modo l’art. 9 “Norme finali” laddove si stabilisce di rivedere l’applicazione dell’art. 8 “Massimale di scelte (limitazioni e deroghe)” dell’accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 soprarichiamata;
- evidenziato che le criticità rappresentate dall’Azienda USL possono trovare soluzione ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all’accordo collettivo nazionale nonché dell’accordo regionale integrativo vigente, per cui si rende necessario modulare la gestione delle liste degli assistiti al fine di assicurare il principio della libera scelta del pediatra sull’intero territorio regionale, avuto riguardo, altresì, alle peculiarità territoriali regionali con ampie zone con popolazione sparsa in tutti gli ambiti territoriali, comprese le zone di montagna, oltre a consentire l’accoglimento di autolimitazione da parte dei pediatri che ne fanno richiesta. (art. 7 comma 2. dell’ACN 8 luglio 2010);
- evidenziato altresì che ai sensi dell’art. 7 comma 1. dell’ACN 8 luglio 2010 la regione può modulare la gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta con l’obiettivo di attribuire la priorità all’inserimento dei bambini con età inferiore a 6 anni laddove se ne ravvisi la necessità secondo criteri definiti fra le parti;
- evidenziato che l’innalzamento a 1012 assistiti già attivato dall’Azienda USL su tutto il territorio regionale, limitatamente ai nuovi nati e per gli assistiti in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari in cui il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica, non consente, comunque, per tutti gli assistiti la libera scelta del pediatra;
- ritenuto che tale principio debba essere garantito su tutto il territorio regionale e che la libera scelta debba essere effettuata in ciascun ambito territoriale potendo scegliere senza vincoli almeno tra tre pediatri, per i bambini nella fascia di età 0-6 anni a prescindere dai massimali individuali di ciascun pediatra;

Tutto ciò premesso, le parti:


Fucile





Considerato che è volontà comune delle parti garantire una adeguata assistenza pediatrica a tutela dei bambini in età 0-6 anni nonché la libera scelta del pediatra sull'intero territorio regionale;

Convengono quanto segue:

- a) al fine di garantire l'assistenza ai nuovi nati e, comunque, ai bambini in età 0-6 anni, assicurando nel contempo in ogni ambito territoriale la possibilità di scelta tra tutti i pediatri ivi operanti a prescindere dal numero di scelte, viene concessa un'ulteriore deroga, fino al tetto massimo di 1100 assistiti, ferma restando, a discrezione del pediatra, la possibilità di limitare la deroga al di sotto di tale valore e fatta salva la successiva facoltà di recesso.

Il tetto massimo di 1100 assistiti è da considerarsi omnicomprensivo, secondo quanto di seguito riportato:

- assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9. dell'ACN)
 - nuovi nati e nuove scelte nella fascia 0-6 anni;
 - richieste di cambio pediatra nella fascia 0-6 anni;
 - assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento d'età del sedicesimo anno (art. 38 comma 13. dell'ACN)
 - scelte temporanee di cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (art. 39, comma 7 dell'ACN) e di cittadini non residenti (art. 39, comma 11 dell'ACN)
- b) i pediatri che raggiungono il massimale di 1100 assistiti possono ulteriormente acquisire gli assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (Art. 38, comma 9 dell'ACN); possono altresì acquisire i nuovi nati, attraverso la contestuale cancellazione in ordine di età decrescente, di bambini di 13/14 anni non compiuti, previa comunicazione alla famiglia, predisposta dall'Azienda USL, e firmata dal pediatra, fatta salva la facoltà di reintegro dei bambini con patologia cronica certificata dal pediatra;
- c) i pediatri che autolimitano il proprio massimale individuale possono usufruire delle deroghe al massimale per quanto previsto all'art. 38, comma 9, dell'ACN. e possono acquisire nuovi nati con le stesse modalità di cui al precedente punto b);

NORME FINALI:

Le disposizioni di cui al presente accordo regionale integrativo saranno oggetto di monitoraggio da parte del Comitato permanente regionale per la pediatria di libera scelta con cadenza semestrale.

Manzoni *Genicore*